

N. 1258

DISEGNO DI LEGGE

d’iniziativa del senatore DIANA Lino

COMUNICATO ALLA PRESIDENZA IL 12 SETTEMBRE 1996

Modifiche ed integrazioni al decreto legislativo 30 aprile
1992, n. 285, recante il nuovo codice della strada

ONOREVOLI SENATORI. - Purtroppo la cronaca quotidiana continua a riferire sempre più frequentemente di fatti gravissimi di infortunistica che coinvolgono i conducenti di ciclomotori, quasi sempre giovanissimi così come talvolta i loro occasionali ed abusivi passeggeri.

Nonostante i notevoli passi in avanti compiuti in questi ultimi anni con l'uso obbligatorio del casco protettivo per i minorenni, e più recentemente con l'obbligo di targa, si avverte la necessità di tentare strade ulteriori onde consentire una sensibile riduzione del numero degli incidenti legati alla circolazione dei ciclomotori, attraverso una adeguata azione di formazione ed informazione nei confronti di chi si appresta a condurre il mezzo.

Il disegno di legge che si propone è basato sulla convinzione che la conoscenza tecnica, seppure sommaria, del mezzo meccanico che ci si accinge a condurre, unita a quella della segnaletica stradale, ai controlli medici cui si è sottoposti per ottenere la patente di guida, possano, da un lato accrescere il senso di responsabilità dei giovanissimi conducenti, dall'altro dare loro quella conoscenza sulle leggi della circolazione stradale che è importante ai fini di una guida più sicura.

Il tutto per cercare di arginare un fenomeno che assume ogni giorno di più i contorni di autentiche tragedie familiari.

È infatti convinzione dei proponenti che alla base di tanti di questi incidenti vi sia proprio l'insufficiente conoscenza anche delle minime nozioni tecniche sui mezzi a motore nonché quella in ordine alle norme regolanti la circolazione dei motocicli.

Lo scopo quindi è la responsabilizzazione del quattordicenne e del quindicenne, per i quali il codice della strada attualmente non prevede obbligo di patente.

Infine, è il caso di considerare che, proprio a causa della sua giovane età, tale conducente deve essere, semmai, oggetto di maggiore attenzione da parte del legislatore.

Con la previsione dell'obbligo della patente «A» anche per la guida dei ciclomotori, patente che fino ad oggi si rende necessaria solo per la guida dei «motoveicoli di massa complessiva sino a 1,3 t», ci si assicura, oltre ad una adeguata conoscenza della segnaletica stradale, anche e soprattutto, l'idoneità fisica e psichica necessaria per condurre con sicurezza un qualsivoglia mezzo a motore, anche da parte del conducente cui il presente disegno di legge si rivolge; requisiti questi, ed accertamenti, che non è concepibile omettere per chiunque conduca su strada un mezzo a motore.

Questo lo scopo che la presente proposta si prefigge, evitando aggravii di spese e senza aumentare il numero delle categorie di patenti di guida previste dal codice della strada.

DISEGNO DI LEGGE

Art. 1.

1. Nel titolo dell'articolo 116 del decreto legislativo 30 aprile 1992, n. 285, dopo le parole «guida di» è inserita la seguente: «ciclomotori.».

Art. 2.

1. Nel comma 1 dell'articolo 116 del decreto legislativo 30 aprile 1992, n. 285, dopo le parole «non si possono guidare» è inserita la seguente: «ciclomotori.».

Art. 3.

1. Nel comma 3, lettera A, dell'articolo 116 del decreto legislativo 30 aprile 1992, n. 285, prima della parola «motoveicoli» è inserita la seguente: «ciclomotori.».

Art. 4.

1. Nel comma 13 dell'articolo 116 del decreto legislativo 30 aprile 1992, n. 285, dopo le parole «chiunque guida autoveicoli» è inserita la seguente: «, ciclomotori.».

Art. 5.

1. I conducenti di ciclomotori che all'entrata in vigore della presente legge siano sprovvisti di patente «A», dovranno adeguarsi alla normativa di cui agli articoli 1, 2, 3 e 4 della presente legge entro sei mesi dalla data di entrata in vigore della medesima.

